

COMUNE DI CORNO GIOVINE

Provincia di Lodi



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 31/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TA.RI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 20.30 convocato in via d'urgenza nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala civica Europa, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e conformemente alle misure di prevenzione anti contagio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presenti	Assenti
1) TANSINI GIANPIERO	X	
2) BERNOCCHI PIETRO	X	
3) BONFANTI ELEONORA	X	
4) MUTTI ALESSANDRO	X	
5) SUDATI STEFANIA	X	
6) CREMASCHI LUIGI ARMANDO	X	
7) CONCOREGGI CARLA	X	
8) CONCOREGGI LUCA	X	
9) LUCCHINI AMEDEO	X	
10) MAGGI CLEMENTINA	X	
11) SOBACCHI LUIGI	X	
TOTALE	11	

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Nicola CARAVELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dott. Gianpiero TANSINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Approvazione delle tariffe TA.RI (tassa rifiuti) per l'anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019 e il comma 683 bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto il Governo centrale ad emanare diversi provvedimenti nell'intento di contenere e contrastare gli effetti negativi della pandemia in atto, tra i quali:

-l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, **di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019**, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATE

- la propria deliberazione **C.C. n. 5 del 29.03.2019** con cui sono state approvate **le tariffe della TARI per il 2019**;
- la propria deliberazione **C.C. n. 4 del 29.03.2019** con cui è stato approvato **il Piano Finanziario per l'anno 2019** redatto dal Responsabile del tributo di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata per l'anno 2020 dalla Provincia di Lodi con deliberazione presidenziale n. 106 del 15.10.2019;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/07/2020 con la quale si è provveduto all'individuazione del Funzionario Responsabile TARI;

VISTI :

- il decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- Il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020;

- La legge di conversione del dl rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al **30 settembre**.
- La vicenda dei termini relativi all'approvazione delle deliberazioni afferenti ai tributi locali assume particolare complessità nel 2020, soprattutto con riferimento all'IMU e alla TARI, caratterizzati da importanti interventi normativi che avevano indotto il legislatore a scrivere norme speciali di deroga in ordine all'adozione delle relative delibere, infatti :
- il comma 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 aveva previsto, per il 2020, in deroga al comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 nonché dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, di approvare i nuovi atti relativi all'IMU anche dopo il termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020.
- Anche per la TARI il dl 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683 bis prevedendo l'approvazione di *tariffe e regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile*.
- Alle citate norme si deve aggiungere il comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 che portava le tariffe TARI al 30 giugno 2020: *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*

Le citate disposizioni sono state superate con l'abrogazione delle medesime da parte dell'articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall'articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia)

Vista la deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 158/2020/r/rif avente ad oggetto e : *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che recita:

"(...)con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a: - nei casi in cui, per la determinazione dell'articolazione della tariffa, trovino applicazione le tabelle del d.P.R. 158/99 richiamate in premessa: o per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;

o per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;

o per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente 18 competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente"

L'Autorità ritiene inoltre *"opportuno prevedere la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenti non domestici (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti; la riduzione*

tariffaria può essere riconosciuta dall'Ente territorialmente competente a seguito di specifica istanza presentata dall'utente che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 26.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio di questo Comune;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI:

- l'art. 1 comma 641 – 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. . 6 del 21.02.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue;

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€ mq/anno)	Quota variabile (€/ anno)
1.1 uso domestico - un componente	0,294088	75,938310
1.2 uso domestico- due componenti	0,343103	136,688958
1.3 uso domestico - tre componenti	0,378114	174,658113
1.4 uso domestico- quattro componenti	0,406122	227,814930
1.5 uso domestico - cinque componenti	0,434131	273,377916
1.6 uso domestico – sei o più componenti	0,455137	311,347071
1.1 uso domestico -un componente – uso stagionale	0,235271	60,750648
1.3 uso domestico - tre componenti – uso stagionale	0,302491	139,726490

UTENZE NON DOMESTICHE COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

CATEGORIE DI ATTIVITA	Quota fissa (€ mq/anno)	Quota variabile (€ mq/anno)
2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,222924	0,564359
2.4 Esposizioni, autosaloni	0,208992	0,542653
2.8 Uffici, agenzie studi professionali	0,696640	1,782073
2.9 Banche e istituti di credito	0,383152	0,976775
2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,606077	1,543305
2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,745405	1,910139
2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,501580	1,280661
2.13 Carrozzeria, autofficina elettrauto	0,640909	1,638812
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,299555	0,759714
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,383152	0,976775
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,371738	8,610821
2.17 Bar, Caffè pasticceria	2,535770	6,472768
2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,226086	3,132194
2.17 Bar, caffè, pasticceria- uso stagionale	2,028616	5,178214
2.12 Attività artigianali tipo botteghe	0,351106	0,896463
2.14 Esposizioni, autosaloni, esente	0,00	0,00

Utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- 2) Di applicare le misure stabilite nella deliberazione Arera n. 158/2020 del 05/05/2020 e pertanto:

con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a: - nei casi in cui, per la determinazione dell'articolazione della tariffa, trovino applicazione le tabelle del d.P.R. 158/99 richiamate in premessa: o per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;

o per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;

o per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente 18 competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente"

Si ritiene inoltre "opportuno prevedere la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenti non domestici (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti; la riduzione tariffaria può essere riconosciuta dall'Ente territorialmente competente a seguito di specifica istanza presentata dall'utente che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19.

- 3) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata per l'anno 2020 dalla Provincia di Lodi con deliberazione presidenziale n.106 del 15.10.2019;
- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;



Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Giampiero Mansini




IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Corno Giovine, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il 31/07/2020.

Corno Giovine, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella